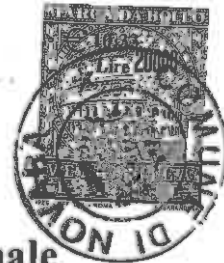


Protocollo n. R. 02/1405



COMUNE DI NOVARA

Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale

Deliberazione N° 35

OGGETTO

Trasformazione dell'Azienda Speciale Servizi Ambientali ASSA in Società per Azioni denominata "ASSA SpA" ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 - Approvazione contestuale dello Statuto.

L'anno duemilauno, il mese di MARZO, il giorno DICIANNOVE, alle ore 9,15, nella sala consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all'Albo Pretorio ed è stato spedito al Comitato Regionale di Controllo, Sezione di Novara, ed al Signor Prefetto di Novara.

Presiede il Presidente, Gr. Uff. Dr. Antonio TOSI.

Assiste il Segretario Generale Dr. Eugenio UBERTAZZI.

All'inizio della discussione della presente delibera risulta presente il Sindaco, Avv. Giovanni CORRENTI, ed inoltre dei seguenti quaranta Consiglieri in carica assegnati al Comune:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1) ALLEGRA Paolo | 15) FERLITO Edoardo | 29) PAPANDREA Lidia |
| 2) AQUILI Cecilia | 16) FERRANDI Gaudenzio | 30) PATA Francesco |
| 3) BALLARE' Giuseppe | 17) FRANZINELLI Mauro | 31) PATTI Margherita |
| 4) BAROLI Roberto | 18) GILARDONI Gabriello | 32) PIVI Maria Rita |
| 5) BERTINOTTI Pietro | 19) KOTEN Giuliano | 33) POLICARO Giuseppe |
| 6) BOSIO Marco | 20) LACCISAGLIA Mario | 34) RAGO Carlo |
| 7) BOSSI Claudio | 21) LICARI Claudio | 35) SPATARO Costantino |
| 8) CALCIATI Rita | 22) MACRI Carmine | 36) TELESICA Carmelo |
| 9) CAPPALDI Antonio | 23) MANCUSO Gianni | 37) TOSI Antonio |
| 10) CARBONERO Guglielmo | 24) MANICA Giuliana | 38) TROVATI Maura |
| 11) CENTRELLA Antonio | 25) MARROCU Teresa | 39) USLENGHI Luigi |
| 12) COVIELLO Angelo | 26) MERUSI Sergio | 40) VILLA Cesare |
| 13) DELL'ERA Valeriano | 27) MOLINARI Raffaele | |
| 14) DE SILVESTRI Luciano | 28) PACE Giovanni | |

Risultano assenti i signori Consiglieri:

AQUILI, BAROLI, CALCIATI, CARBONERO, DELL'ERA, GILARDONI, KOTEN, MANCUSO, MOLINARI, PAPANDREA, POLICARO, VILLA.

Consiglieri presenti N. 29

Consiglieri assenti N. 12

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:

AGNESINA, BENSI, BOLZONI, BOSIO, CARDANO, CARDINALI, IERACE, MATTERA, OTTOLENGHI, TUNIZ.

Il Presidente riconosce la validità della seduta.

N. 35 = OGGETTO: TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI AMBIENTALI A.S.S.A. IN SOCIETA' PER AZIONI DENOMINATA "A.S.S.A. S.P.A." AI SENSI DELL'ART. 115 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000 - APPROVAZIONE CONTESTUALE DELLO STATUTO.

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, iscritta al punto n. 11 dell'o.d.g. del Consiglio Comunale.

Intervengono in via preliminare il Consigliere De Silvestri, il Sindaco ed il Consigliere Macri.

Nel suo intervento il Consigliere De Silvestri dichiara che La Casa delle Libertà non parteciperà alla trattazione ed al voto della proposta relativa alla trasformazione dell'Azienda Speciale A.S.S.A. in S.p.A..

Escono dall'aula i Consiglieri De Silvestri, Ferrandi, Merusi, Cappai, Pace, Franzinelli: i consiglieri presenti sono n. 23.

Il Presidente invita l'Assessore Bosio ad illustrare il contenuto della deliberazione sottoposta all'attenzione del Consiglio.

Nel suo intervento l'Assessore Bosio indica alcune correzioni d'ordine formale da apportare al testo della delibera.

Dopo la relazione dell'Assessore, intervengono per discussione o per dichiarazione di voto i Consiglieri Macri, Bertinotti, Marrocu, Ferlito ed ancora l'Assessore Bosio per alcuni chiarimento.

Durante la discussione e prima della votazione esce dall'aula il Consigliere Bosio ed entra la consigliere Aquili: i consiglieri presenti sono n. 23.

Tutti gli interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.

Successivamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con proprio atto n° 67 del 16/07/1997 deliberava, ai sensi di legge, la trasformazione dell'Azienda Municipalizzata SNU in azienda speciale, approvandone al contempo lo Statuto;

- l'Azienda Speciale, così trasformata, assumeva la denominazione di "Azienda Speciale Servizi Ambientali A.S.S.A.";

Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n° 912 del 06/10/99 si è provveduto ad approvare il contratto per il conferimento dei beni mobili ed immobili all'A.S.S.A., sottoscritto dalle parti in data 15/10/99;

Atteso che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 168 del 26/11/1999 venivano approvati il Piano Programma ed il Contratto di Servizio, quest'ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 153 del 17/11/2000 e sottoscritto in data 27/11/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 84 del 01/07/1999 con la quale si dava indirizzo all'Amministrazione di trasformare le proprie aziende speciali in società per azioni;

Visto il decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che all'art. 115 così recita: "I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 113 lett. c) (*ex art. 22, comma 3, lettera c, Legge n° 142/90*), in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore ai due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tale società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie";

Vista la relazione tecnico - giuridico - economica per la trasformazione dell'Azienda Speciale Servizi Ambientali A.S.S.A. del Comune di Novara in Società per Azioni, trasmessa in data 12/03/2001 (Ns. Prot. N° 14138) dall'Azienda, poi





aggiornata ed integrata con nota 15/03/2001 (Ns. Prot. n° 15060 del 15/03/2001) allegata alla presente delibera;

Ritenuta economicamente e tecnicamente vantaggiosa la trasformazione dell'azienda speciale in società per azioni (ex art. 113 lett. e del sopracitato decreto legislativo) per le seguenti motivazioni:

1. La forma della Società di Capitali permette la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. In tal modo è possibile acquisire capitali di investimento e capacità gestionali nella forma della partecipazione societaria, fatto salvo il requisito che rimane prevalente - ossia maggioritario - il capitale pubblico locale. L'acquisizione di capitali di investimento nella forma del capitale di rischio è fondamentale al fine di valorizzare il patrimonio pubblico e di dare all'ASSA migliore capacità di azione sui mercati, sempre più aperti alla concorrenza.
2. La maggiore agilità gestionale di una società di capitali.
3. La maggiore capacità di ricorrere al credito nonché all'utilizzo di strumenti di finanziamento diversificati, alleviando ed adiuvando l'impegno finanziario dell'ente controllante.
4. La limitazione della responsabilità patrimoniale cui si espone l'ente socio (dopo, naturalmente che si è aperto il capitale sociale ad altri soci, che dovrà avvenire comunque entro due anni dalla trasformazione).
5. La società per azioni è il modulo organizzativo tipico delle imprese di media-grande dimensione e l'ASSA rientra nei parametri Istat per le imprese di media - grande dimensione.
6. Per la società per azioni è richiesto un Capitale Sociale minimo di duecento milioni, valore più che rispettato dalle dimensioni patrimoniali della trasformanda.
7. In ottica non soltanto meramente patrimoniale ma anche propulsiva di un'attività imprenditoriale, per il conseguimento di fini di interesse generale - tenuto conto che nel settore economico di riferimento la forma societaria prevalente è quella della società per azioni - in quanto le peculiarità della stessa rispetto alla società a responsabilità limitata appaiono innegabilmente vantaggiose sia in dottrina sia nella prassi.
8. La forma della società per azioni rende possibili forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati al fine di attivare sinergie per affrontare problematiche relative al soddisfacimento dell'oggetto sociale non risolubili a livello locale o gestibili a costi decisamente superiori.
9. Alla suddivisione del capitale secondo un criterio personalistico nella società a responsabilità limitata fa riscontro (nella società per azioni) la ripartizione del capitale in azioni con ogni, positiva, conseguenza sia sul piano della circolazione delle quote di partecipazione sia nella composizione del capitale di rischio, anche mediante il coinvolgimento degli investitori istituzionali e del pubblico dei risparmiatori.
10. La forma di società per azioni richiede la necessaria presenza del Collegio sindacale, organo di vigilanza e di controllo dell'amministrazione societaria: organo che nelle società a responsabilità limitata è obbligatorio solo in definiti casi.
11. La forma di società per azioni prevede la necessaria compresenza nella compagine sociale di una pluralità di soggetti, precludendo perciò stesso la possibilità di

Testo originale deliberazioni del Consiglio Comunale

società unipersonale (sempre tenuto conto il limite dei due anni), consentita invece dalla forma società a responsabilità limitata.

12. La forma di società per azioni, implica necessariamente, anche per la prevista apertura ad altri soci, lo scopo di lucro; ciò potrà quindi generare dividendi a favore dell'ente controllante.

13. La forma della società per azioni, orientando l'Azienda al profitto, permette l'adeguamento del servizio alle più aggiornate tecniche di gestione del ciclo industriale, con concreti vantaggi che agli interessi pubblici deriveranno in termini di efficacia e di efficienza, anche nel medio periodo.

Vista la deliberazione C.C. n° 43 del 27/03/98 che, approvando la perizia di stima asseverata dei beni conferiti al 31/07/97, redatta dal Dott. Mauro Rossi, conferiva in proprietà i suddetti beni all'azienda, il cui patrimonio netto, quale capitale di dotazione, veniva individuato in Lire 3.041.107.531;

Tenuto conto che il valore del fondo di dotazione risultante dall'ultimo bilancio consuntivo anno 1999 dell'Azienda Speciale Servizi Ambientali ASSA approvato con deliberazione consiliare n° 152 del 16/11/2000 è di Lire 3.495.042.007;

Atteso che il patrimonio netto dell'Azienda Speciale alla data del 31/12/99 era così formato:

- Fondo di Dotazione	Lire 3.495.042.007
- Riserve	Lire 587.829.325
- Utile Esercizio 1999	Lire 136.713.448
	Lire 4.219.584.780

Ritenuto che il Capitale Sociale iniziale della società debba essere assunto nella misura di Lire 4.219.584.780, come risulta dalla nota 15/03/2001 dell'ASSA (Ns. Prot. 15060 del 15/03/2001) e più precisamente:

- Fondo di Dotazione	Lire 3.495.042.007
- Fondo di Riserva	Lire 29.391.470
- Altre Riserve	Lire 558.437.855
- Utile Esercizio 1999	Lire 136.713.448
	Lire 4.219.584.780

Ritenuto peraltro di denominare il predetto capitale sociale iniziale della società in Euro, fissandolo in Euro 2.179.000 (pari a Lire 4.219.132.330), suddiviso in n° 2.179.000 azioni nominali da Euro 1 cadauna (pari ad Lire 1936,27), destinando la differenza di Lire 452.450 a Riserva Legale:

Accertato che entro tre mesi dalla costituzione della società gli amministratori dovranno presentare istanza al Presidente del Tribunale per la designazione dell'esperto per la redazione della perizia di stima prevista dall'art. 2343 del Codice civile, mentre entro sei mesi dal ricevimento della medesima, gli amministratori ed i sindaci dovranno determinare i valori definitivi di conferimento;

Atteso che per effetto della presente deliberazione la società per azioni subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Azienda Speciale Servizi Ambientali A.S.S.A.;

Constatato che la presente deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione della società previsti dalla normativa vigente;



Visto lo statuto che risulta articolato nei seguenti titoli:

- Titolo I: Denominazione - Sede - Durata - Oggetto;
- Titolo II: Capitale sociale - Finanziamento Soci - Aumento di capitale - Azioni;
- Titolo III: Assemblea;
- Titolo IV: Amministrazione e Direzione;
- Titolo V: Rappresentanza Legale;
- Titolo VI: Collegio Sindacale;
- Titolo VII: Bilancio e Utili;
- Titolo VIII Scioglimento;
- Titolo IX: Disposizioni Generali;

Atteso che lo Statuto della società prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, tra cui un Presidente, e che il Collegio Sindacale sia composto da cinque membri: tre Sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due Sindaci supplenti;

Rilevato che il personale dell'Azienda Speciale Servizi Ambientali ASSA, ivi compreso il Direttore Generale, in servizio alla data del presente provvedimento, come risulta dal Libro Matricola dell'azienda, resterà alle dipendenze della società per azioni con piena osservanza delle tutele e delle garanzie dettate dalle norme vigenti;

Rilevato che la società assumerà la denominazione di "ASSA S.p.A.";

Dato atto che la partecipazione del Comune di Novara alla società come socio unico non comporta ulteriori oneri a carico del Comune stesso, in quanto le eventuali spese inerenti e conseguenti alla trasformazione saranno sostenute dalla nuova società per azioni;

Ritenuto di confermare quali indirizzi della società i contenuti del Piano Programma approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 168 del 26/11/1999 e quelli di cui alla delibera di Consiglio Comunale n° 129 del 27/09/1999;

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisiti i pareri del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 19/03/2001;

Sentita la competente Commissione Consiliare in data 17/03/2001;

Visti i pareri di regolarità espressi per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 49, 1° co., del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' dal Dirigente Progetti Speciali Supporto Legale e dal Responsabile di Ragioneria sul testo originariamente proposto e sulle modifiche introdotte;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 23 Consiglieri presenti e votanti come da proclamazione fatta dal Presidente.

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la trasformazione dell'Azienda Speciale Servizi Ambientali ASSA di Novara in società per azioni ai sensi dell'art. 115 del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000;

2. di prendere atto che la società (ex art. 113 lett. e D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000) assumerà la denominazione di "ASSA S.p.A.", con sede in Novara, Via Sforzesca, n° 2;

3. di dare atto che l'oggetto sociale è il seguente:

"1) La Società ha per oggetto l'espletamento di tutte le attività finalizzate alla gestione dei servizi ambientali integrati:

- a) realizzazione e gestione dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU);*
- b) realizzazione e gestione delle strutture di servizio e di impianti per l'impiego e per il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;*
- c) realizzazione e gestione del trasporto, anche per conto terzi, e del conferimento di ogni tipologia di rifiuti, prevista dalla normativa, agli impianti tecnologici ed alle discariche;*
- d) servizi di raccolta e smaltimento dei RSU in tutte le loro fasi, comprensivi del post-esercizio degli impianti stessi, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti inerenti il settore ambientale;*
- e) spazzamento e pulizia delle strade, del suolo pubblico in genere, compresi portici, fontane, orinatoi, caditoie stradali, pozzi neri; raccolta delle foglie secche; bonifica discariche abusive; servizi accessori e collaterali;*
- f) spazzamento, pulizia e manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle aree verdi;*
- g) servizi di igiene urbana complementari, relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria, alla prevenzione e bonifica delle varie forme d'inquinamento;*
- h) servizi collegati e connessi a problematiche di tutela e salvaguardia di situazioni ambientali ed igieniche, anche per conto terzi;*
- i) servizi di raccolta e smaltimento, in tutte le loro fasi, di ogni altra tipologia di rifiuti previsti dalla normativa vigente in materia;*
- j) gestione d'impianti di smaltimento intermedio o finale di ogni tipologia di rifiuti prevista dalla normativa vigente in materia;*
- k) applicazione e riscossione della tariffa come previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;*
- l) realizzazione e gestione di tutte le ulteriori attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione al "Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti";*
- m) attività e servizi che, nel rispetto della normativa vigente, saranno affidati dagli Enti locali;*
- n) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, sgombero neve, segnaletica stradale;*
- o) gestione cimiteri.*

2) La società potrà svolgere ogni attività industriale o commerciale complementare, strumentale o connessa ai servizi richiamati al precedente comma 1, ed in particolare:

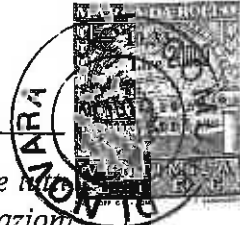
- studi, ricerche indagini, piani, progetti ed azioni promozionali nel settore ambientale;

- attività di progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, gestione, coordinamento tecnico e finanziario di infrastrutture e di impianti, di qualsiasi tipologia e tecnologia, per la gestione dei rifiuti, di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati, in qualunque modo attinenti all'oggetto;

- attività di assistenza e di informazione all'utenza.

3) Per il raggiungimento dei propri scopi la Società potrà agire in proprio, su mandato e in ogni altra forma di collaborazione con terzi o di affidamento da parte di terzi.





Testo originale deliberazioni del Consiglio Comunale

4) La società potrà, inoltre, per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, ivi incluso prestare fidejussioni avalli e ogni garanzia in genere, anche a favore di terzi, con tassativa esclusione della raccolta e sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi della legge n. 216/1974, dell'esercizio delle attività di cui alle leggi n. 1/1991 n. 197/1991, nonché dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al D.lgs. n. 385/1993 e n. 415/1996.

5) La società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente comma, potrà infine esercitare tutte le attività di cui al presente oggetto in via diretta, anche tramite incarichi professionali o di appalto, o indiretta e, a tal fine, costituire o assumere partecipazioni ed interessenze in altri Enti, Associazioni, Consorzi, Società a capitale pubblico, misto o privato o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni, connesse allo svolgimento dell'attività sociale, sia proprie che di terzi.";

4. di dare atto che la durata della società è stabilita dalla data di iscrizione nel registro delle imprese fino al 2050 e può essere prorogata nei modi di legge;

5. di determinare il capitale sociale iniziale della società in Euro, fissandolo in Euro 2.179.000 (pari a Lire 4.219.132.330), suddiviso in n° 2.179.000 azioni nominali da Euro 1 cadauna (pari ad Lire 1936,27), destinando la differenza di Lire 452.450 a Riserva Legale;

6. di dare atto che il capitale sociale è attualmente posseduto per intero dal Comune di Novara, che resterà unico azionista nei limiti temporali previsti dalla legge;

7. di approvare lo Statuto dell'ASSA S.p.A., facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

8. di dare atto che gli utili saranno ripartiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 dello Statuto di cui al punto precedente e più precisamente:

"L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

a) alla riserva legale una somma corrispondente almeno al cinque per cento (5%), sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) alla riserva statutaria per adeguamento e ammodernamento cespiti una somma corrispondente almeno al 10%; fino a che il Comune di Novara resterà unico socio tale somma sarà corrispondente al 90%;

c) la somma residuale sarà attribuita ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi di destinarli a riserve straordinarie, oppure disponga di rimandarla in tutto o in parte all'esercizio successivo.";

9. di dare atto che entro tre mesi dalla costituzione della società gli amministratori dovranno presentare istanza al Tribunale per la designazione dell'esperto per la redazione della perizia di stima prevista dall'art. 2343 Codice civile, mentre, entro sei mesi dal ricevimento della medesima, gli amministratori ed i sindaci dovranno determinare i valori definitivi di conferimento;

10. di determinare, nel rispetto dell'art. 17 dello Statuto, in 7 membri, compreso il Presidente, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

11. di individuare che, a seguito di quanto sopra determinato e con decorrenza dal momento in cui assume efficacia giuridica la trasformazione dell'azienda speciale in società per azioni, i membri del Consiglio di Amministrazione sono:

- geom. Giovanna Teodori – nata a Soncino (CR) il 02/03/1953, res. in Novara, Via Paletta 8 – Presidente;
- avv. Stefano Allegra – nato a Novara il 21/05/1958, res. in Novara, Via Costa 47;
- geom. Enzo Calza – nato a Asmara (Eritrea) il 05/04/1940 , res. in Novara, Corso Torino 26/a;
- prof. Giuseppe Pezzillo – nato a Tivoli (RM) il 22/07/1950, res. in Novara, Via Guicciardini 24;
- rag. Sergio Manzella – nato a Novara il 06/05/1964, res. in Novara, Via Spreafico 28;
- rag. Giovanni Gaiano – nato a Novara il 01/08/1952, res. in Oleggio (NO), Via Gaggiolo 46;
- ing. Alessandro Caruso – nato a Novara il 08/05/1969, res. in Pernate (NO), Viale dei Tigli 52.

12. di dare atto che i poteri degli amministratori, elencati all'art. 18 dello Statuto sono i seguenti:

"1) Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e per quella straordinaria della Società, essendo demandato ad esso di compiere tutti gli atti necessari e opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale e degli indirizzi strategici della società, esclusi soltanto quelli che - per legge ed in base al presente statuto - sono riservati all'Assemblea dei soci.

2) Il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente.

3) Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la qualifica di Amministratore delegato;

4) Il Consiglio nomina, al di fuori dei suoi membri, il Direttore Generale attribuendogli i relativi poteri.

5) Il Consiglio di amministrazione non può delegare, oltre a quanto la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

a) l'acquisto, l'alienazione di immobili sociali e la costituzione di diritti reali, per quanto non di competenza dell'Assemblea;

b) l'assunzione e cessione di partecipazioni in altre società, nonché la costituzione di società o l'acquisto di aziende, per quanto non di competenza dell'Assemblea;

c) l'approvazione delle operazioni di fusione, scissione e modifica dell'oggetto sociale delle società controllate e collegate;

d) la cessione o l'affitto di azienda o di rami di essa, per quanto non di competenza dell'Assemblea;

la determinazione degli indirizzi generali di gestione;

e) la politica generale degli investimenti e dei prezzi;

g) l'assunzione di finanziamenti, salve le ordinarie operazioni bancarie, e la concessione di garanzie in favore di terzi;

h) la nomina del Direttore Generale e dei dirigenti;

i) le decisioni in merito alla nomina delle cariche sociali delle società partecipate."

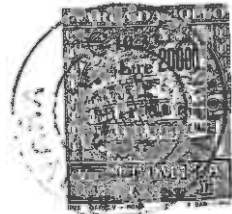


13. di dare atto che la rappresentanza legale della società per azioni, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, è così disciplinata:
- "1) Al Presidente del Consiglio di amministrazione, al vice presidente nei casi in cui sostituisce il Presidente e agli amministratori delegati, se nominati dal Consiglio, spetta la rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio e l'uso della firma sociale; il legale rappresentante può inoltre rilasciare procure, per singole operazioni, a membri del Consiglio di amministrazione o a dipendenti della società.*
- 2) La rappresentanza legale della società, anche in giudizio, può altresì essere conferita al Direttore generale dal Consiglio di amministrazione che contestualmente determina in ogni caso i limiti e le modalità dell'uso della firma sociale."*
14. di prendere atto che ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e con la medesima decorrenza evidenziata con riferimento al Consiglio di Amministrazione i membri del Collegio Sindacale sono i signori:
- sig. Mario Giusti - nato a Roma il 10/07/1960, res. in Novara, Baluardo Partigiani 13 - Sindaco effettivo con funzioni di Presidente;
 - rag. Patrizia Ionfer - nata a Varallo (VC) il 15/02/1963, res in Novara, Via Crespi 47 - Sindaco effettivo;
 - dr. Paolo Picco - nato a Novara il 04/07/1967, res. in Novara, Via Pellegrini 10 - Sindaco effettivo;
 - Rag. Anna Maria Calabria - nata a Lucera (FG) il 10/08/47 - res. in Novara, B.do Lamarmora 15 - Sindaco supplente;
 - Dott. Edoardo Paolo Cerutti - nato a Novara il 27/07/57, res. in Cameri (NO) Str. Privata Enrico Toti 3 - Sindaco supplente;
15. di rinviare a successivo atto dell'Assemblea la determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, così come previsto dagli artt. 16 e 21 dello Statuto;
16. di confermare quali indirizzi della società per azioni i contenuti del Piano Programma approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 168 del 26/11/1999 e quelli di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 129 del 27/09/1999;
17. di dare atto che il personale dell'Azienda Speciale Servizi Ambientali A.S.S.A., ivi compreso il Direttore Generale, in servizio alla data del presente provvedimento, come risulta dal Libro Matricola dell'azienda, resterà alle dipendenze della società per azioni con piena osservanza delle tutele e delle garanzie dettate dalle norme vigenti;
18. di stabilire l'indirizzo che, nel collocamento delle azioni dell'ASSA S.p.A., sia favorito l'azionariato del pubblico indistinto e degli investitori istituzionali;
19. di stabilire che l'ASSA S.p.A. conservi tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando nella gestione di tutte le attività ed in tutti i rapporti attivi e passivi dell'azienda speciale;
20. di dare pubblicità, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni e con le modalità richiamate nelle premesse, ai contenuti del presente provvedimento;
21. di incaricare il Servizio Progetti Speciali e Supporto Legale, il Servizio Ragioneria ed il Servizio Contratti e Appalti all'espletamento degli adempimenti conseguenti al presente atto;

22. di prendere atto che ai sensi dell'art. 115, 6° co., del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali;
23. di dare atto che nessun onere di spesa è a carico del Comune di Novara, e che eventuali spese relative al perfezionamento degli atti inerenti e conseguenti alla trasformazione quantificate in presunte Lire 500.000 sono a carico della nuova società per azioni, alla quale compete anche dar seguito agli adempimenti successivi necessari all'adeguamento della società alle regole del diritto comune nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 115 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

Con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 23 Consiglieri presenti e votanti come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.





STATUTO

Titolo I - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata "ASSA S.p.A."

Articolo 2 - Sede

1) La Società ha sede legale in Novara, Via Sforzesca 2.

2) La società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, nei modi di legge.

Articolo 4 - Oggetto

1) La Società ha per oggetto l'espletamento di tutte le attività finalizzate alla gestione dei servizi ambientali integrati:

- a) realizzazione e gestione dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU);
- b) realizzazione e gestione delle strutture di servizio e di impianti per l'impiego e per il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) realizzazione e gestione del trasporto, anche per conto terzi, e del conferimento di ogni tipologia di rifiuti, prevista dalla normativa, agli impianti tecnologici ed alle discariche;
- d) servizi di raccolta e smaltimento dei RSU in tutte le loro fasi, comprensivi del post-esercizio degli impianti stessi, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti inerenti il settore ambientale;
- e) spazzamento e pulizia delle strade, del suolo pubblico in genere, compresi portici, fontane, orinatoi, caditoie stradali, pozzi neri; raccolta delle foglie secche; bonifica discariche abusive; servizi accessori e collaterali;
- f) spazzamento, pulizia e manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle aree verdi;

- 
- g) servizi di igiene urbana complementari, relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria, alla prevenzione e bonifica delle varie forme d'inquinamento;
- h) servizi collegati e connessi a problematiche di tutela e salvaguardia di situazioni ambientali ed igieniche, anche per conto terzi;
- i) servizi di raccolta e smaltimento, in tutte le loro fasi, di ogni altra tipologia di rifiuti previsti dalla normativa vigente in materia;
- j) gestione d'impianti di smaltimento intermedio o finale di ogni tipologia di rifiuti prevista dalla normativa vigente in materia;
- k) applicazione e riscossione della tariffa come previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- l) realizzazione e gestione di tutte le ulteriori attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione al "Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti";
- m) attività e servizi che, nel rispetto della normativa vigente, saranno affidati dagli Enti locali;
- n) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, sgombero neve, segnaletica stradale;
- o) gestione cimiteri.
- 2) La società potrà svolgere ogni attività industriale o commerciale complementare, strumentale o connessa ai servizi richiamati al precedente comma 1, ed in particolare:
- studi, ricerche indagini, piani, progetti ed azioni promozionali nel settore ambientale;
 - attività di progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, gestione, coordinamento tecnico e finanziario di infrastrutture e di impianti, di qualsiasi tipologia e tecnologia, per la gestione dei rifiuti, di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati, in qualunque modo attinenti all'oggetto;
 - attività di assistenza e di informazione all'utenza.
- 3) Per il raggiungimento dei propri scopi la Società potrà agire in proprio, su mandato e in ogni altra forma di collaborazione con terzi o di affidamento da parte di terzi.

4) La società potrà, inoltre, per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, ivi incluso prestare fidejussioni avalli e ogni garanzia in genere, anche a favore di terzi, con tassativa esclusione della raccolta e sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi della legge n. 216/1974, dell'esercizio delle attività di cui alle leggi n. 1/1991 n. 197/1991, nonché dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al D.lgs. n. 385/1993 e n. 415/1996.

5) La società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente comma, potrà infine esercitare tutte le attività di cui al presente oggetto in via diretta, anche tramite incarichi professionali o di appalto, o indiretta e, a tal fine, costituire o assumere partecipazioni ed interessenze in altri Enti, Associazioni, Consorzi, Società a capitale pubblico, misto o privato o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni, connesse allo svolgimento dell'attività sociale, sia proprie che di terzi.

Titolo II - Capitale sociale - Finanziamento soci- Aumento di Capitale - Azioni -

Articolo 5 - Capitale sociale

Il Capitale Sociale è di Euro 2.179.000 suddiviso in numero 2.179.000 azioni ordinarie nominative del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.

Articolo 6 - Finanziamento soci

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, i soci, in base a formale deliberazione e richiesta assembleare, potranno mettere a disposizione della società altri fondi o mezzi finanziari:

- a titolo di finanziamento, unicamente entro i limiti di legge e quindi secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e delle norme applicative emanate dalla Banca d'Italia, con determinazione degli eventuali interessi e delle modalità di rimborso;



- oppure in funzione integrativa del capitale sociale: in tal caso le somme saranno infruttifere di interessi, con il divieto di riconoscere su di esse remunerazioni di sorta.

Articolo 7 - Aumento di Capitale

1) Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci e, ex art. 2443 C.C., per delega agli Amministratori entro cinque anni dall'iscrizione della Società nel registro delle imprese sino ad un ammontare massimo di due milioni di Euro.

2) Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci.

In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salva diversa deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2441 cod. civ.

3) Gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoplate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, cod. civ.

Articolo 8 - Azioni

1) Le azioni sono nominative, ogni azione dà diritto ad un voto, eccezion fatta per le azioni di categorie speciali emesse ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente.

2) I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

3) A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia maggiorato di 2 (due) punti, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C.

Articolo 9 - Qualità di azionista

1) Le azioni della Società possono essere detenute dal Comune di Novara, nonché da altri soggetti, pubblici o privati.

2) Il Comune di Novara deve detenere la quota di capitale determinata in conformità alle norme di legge o di Statuto Comunale vigenti.

3) Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Libro dei Soci.

4) La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Articolo 10 - Clausola di Gradimento

Qualora un socio intenda vendere, cedere, conferire, permutare, o comunque, trasferire - in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo - la proprietà, la nuda proprietà o diritti reali sui propri titoli azionari, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente - con lettera raccomandata r.r. - chiedere il gradimento per l'ingresso del nuovo socio o titolare dei diritti reali sopra indicati, inviando a tal fine al Presidente del Consiglio di Amministrazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui vengono precisate la natura, le parti e le condizioni dell'operazione proposta, ed allegando altresì copia del relativo contratto preliminare o della relativa proposta di trasferimento.

La delibera sul gradimento viene assunta dall'Assemblea ordinaria dei soci all'uopo convocata, entro sessanta giorni dalla richiesta, dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà riunirsi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

L'Assemblea potrà negare il gradimento unicamente dando ampia, specifica e puntuale motivazione in ordine alle ragioni in merito.

Titolo III - Assemblea

Articolo 11 - Assemblea degli azionisti

1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12 - Avviso di convocazione

1) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nello stesso avviso può essere fissato il giorno della seconda convocazione.

2) In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori in carica e i Sindaci effettivi. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

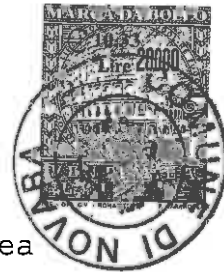
1) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro quattro mesi, ed in ogni caso non oltre sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

2) L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

3) L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, i quali, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Articolo 14 - Partecipazione

1) Per l'intervento nelle assemblee è richiesto il preventivo deposito delle azioni, da eseguirsi nei termini di legge e con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.



- 2) Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 C.C., mediante delega scritta.
- 3) Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

Articolo 15 - Presidenza dell'Assemblea e segreteria

1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o dal Consigliere di Amministrazione presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, in difetto di che l'Assemblea elegge ad hoc il suo Presidente per quella seduta.

2) Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a sensi di legge.

3) La direzione dei lavori Assembleari, la verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea.

4) Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 16 - Materie riservate all'Assemblea

1) L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina gli amministratori e designa il Presidente del Consiglio di amministrazione; il Presidente deve essere scelto fra i Consiglieri direttamente nominati dal Comune di Novara, ai sensi dell'art. 2458 cod. civ..
- c) nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci.

2) Anche ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea:

- a) le eventuali azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci;



- b) l'approvazione degli indirizzi strategici della società;
- c) l'acquisto, l'alienazione di immobili sociali e la costituzione di diritti reali per importi superiori al 60% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- d) l'assunzione e cessione di partecipazioni in altre società, nonché la costituzione di società o l'acquisto di aziende comportanti investimenti o disinvestimenti superiori al 20% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- e) la cessione o l'affitto di azienda o di rami di essa superiori al 10% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

3) Tanto nelle Assemblee ordinarie che straordinarie le deliberazioni dovranno essere adottate con le presenze e maggioranze previste dal Codice Civile.

Titolo IV - Amministrazione e Direzione

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione

1) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiori a cinque e non superiori a sette, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.

2) I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3) Ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, al Comune di Novara spetta, in ogni caso, la nomina diretta di:

- tre membri quando il Consiglio è costituito da cinque unità;
- quattro membri quando il Consiglio è costituito da sette unità.

4) L'Assemblea provvede alla nomina dei restanti membri del Consiglio sulla base di liste presentate dagli azionisti diversi dal Comune di Novara.

I restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti diversi dal Comune di Novara, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari al posto da coprire.

Le liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno



il tre per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, gli azionisti interessati dovranno presentare o recapitare presso la sede della Società, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e o decadenza.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

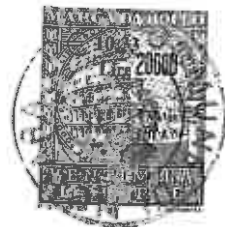
I voti ottenuti da ciascuna lista saranno successivamente divisi per uno, due, tre, quattro, secondo il numero dei consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto.

I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.



In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.

5) Fino a quando il Comune di Novara sarà unico azionista non sarà applicato quanto contemplato dal comma precedente.

6) Il consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti un vice Presidente che sostituisce il Presidente, nei casi di assenza od impedimento.

7) Il Vicepresidente deve essere scelto fra uno dei Consiglieri direttamente nominati dal Comune di Novara, ai sensi dell'art. 2458 C.C.

8) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri.

9) Gli Amministratori nominati dal Comune di Novara sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile, e qualora venga a mancare uno o più di essi spetterà al Comune di Novara la nomina diretta del o dei loro sostituti.

10) Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

11) Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e, quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

12) Tuttavia, se per dimissioni o altre cause viene a cessare la metà più uno degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

13) La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere, comunale o circoscrizionale, o

di Assessore del Comune di Novara o con le analoghe cariche di altri enti pubblici territoriali, con la carica di membro del Parlamento e con le situazioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile e dalla normativa vigente.

Articolo 18 - Poteri del Consiglio di amministrazione

1) Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e per quella straordinaria della Società, essendo demandato ad esso di compiere tutti gli atti necessari e opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale e degli indirizzi strategici della società, esclusi soltanto quelli che - per legge ed in base al presente statuto - sono riservati all'Assemblea dei soci.

2) Il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente.

3) Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la qualifica di Amministratore delegato;

4) Il Consiglio nomina, al di fuori dei suoi membri, il Direttore Generale attribuendogli i relativi poteri.

5) Il Consiglio di amministrazione non può delegare, oltre a quanto la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

a) l'acquisto, l'alienazione di immobili sociali e la costituzione di diritti reali, per quanto non di competenza dell'Assemblea;

b) l'assunzione e cessione di partecipazioni in altre società, nonché la costituzione di società o l'acquisto di aziende, per quanto non di competenza dell'Assemblea;

c) l'approvazione delle operazioni di fusione, scissione e modifica dell'oggetto sociale delle società controllate e collegate;

d) la cessione o l'affitto di azienda o di rami di essa, per quanto non di competenza dell'Assemblea;

la determinazione degli indirizzi generali di gestione;

e) la politica generale degli investimenti e dei prezzi;

g) l'assunzione di finanziamenti, salve le ordinarie operazioni bancarie, e la concessione di garanzie in favore di terzi;

- h) la nomina del Direttore Generale e dei dirigenti;
- i) le decisioni in merito alla nomina delle cariche sociali delle società partecipate.

Articolo 19 - Convocazione del Consiglio

1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno: due amministratori quando il Consiglio è composto da cinque membri o tre amministratori quando esso sia composto da sette unità.

2) La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, dal Presidente, per lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma, telefax, posta elettronica da spedire almeno ventiquattro ore prima.

3) In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori ed i Sindaci effettivi.

Articolo 20 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1) Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli Amministratori presenti.

2) In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3) Di ogni seduta viene redatto, nell'apposito libro, il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario; le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro.

Articolo 21 - Compensi e rimborsi spese

1) L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore del Consiglio di Amministrazione, disponendo in merito alle modalità di assegnazione dei





compensi tra i componenti, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche.

2) Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Articolo 22 - Direttore Generale

Il Direttore generale, con laurea legalmente riconosciuta in Ingegneria o Chimica industriale o Economia e Commercio o Giurisprudenza o Scienze Politiche e con esperienza almeno triennale documentata nel settore ambientale, è nominato dal Consiglio di amministrazione.

Titolo V - Rappresentanza Legale

Articolo 23 - Rappresentanza legale

1) Al Presidente del Consiglio di amministrazione, al vice presidente nei casi in cui sostituisce il Presidente e agli amministratori delegati, se nominati dal Consiglio, spetta la rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio e l'uso della firma sociale; il legale rappresentante può inoltre rilasciare procure, per singole operazioni, a membri del Consiglio di amministrazione o a dipendenti della società.

2) La rappresentanza legale della società, anche in giudizio, può altresì essere conferita al Direttore generale dal Consiglio di amministrazione che contestualmente determina in ogni caso i limiti e le modalità dell'uso della firma sociale.

Titolo VI - Collegio Sindacale

Articolo 24 - Collegio Sindacale

1) Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e di due Sindaci supplenti.

2) Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea salva la facoltà del Comune di Novara di nominare i sindaci di propria spettanza, ai sensi dell'art. 2458 cod. civ. ovvero: il Presidente del Collegio Sindacale, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.

3) I Sindaci restano in carica per un triennio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

4) L'Assemblea, al momento della nomina, determina l'emolumento spettante al Collegio.

Titolo VII - Bilancio e Utili

Articolo 25 - Esercizio sociale

1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2) Nei termini e nelle forme previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del Bilancio, che corredato dai documenti previsti dalla legge, sarà comunicato ai Sindaci, almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci, alla cui approvazione verrà sottoposto.

3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto una volta all'anno a relazionare al Consiglio Comunale circa l'attività, il servizio erogato, lo stato patrimoniale ed il conto economico, i piani di sviluppo della società e del servizio.

4) Il Consiglio Comunale potrà in questa sede esercitare le proprie competenze rispetto ad indirizzo e controllo ai sensi dell'articolo 42 del D. lvo 18 agosto 2000, n. 267 (ex art. 32 della Legge 142/90).

Articolo 26 - Distribuzione degli utili

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- a) alla riserva legale una somma corrispondente almeno al cinque per cento (5%), sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) alla riserva statutaria per adeguamento e ammodernamento cespiti una somma corrispondente almeno al 10%; fino a che il Comune di Novara resterà unico socio tale somma sarà corrispondente al 90%;
- c) la somma residuale sarà attribuita ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi di destinarli a riserve straordinarie, oppure disponga di rimandarla in tutto o in parte all'esercizio successivo.





Titolo VIII - Scioglimento

Articolo 27 - Scioglimento

Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme di legge.

Titolo IX - Disposizioni Generali

Articolo 28 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci ed i componenti degli organi sociali il foro competente è quello di Novara.

Articolo 29 - Rinvio

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Statuto si intendono richiamate e si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di società per azioni e le altre norme speciali.



IL PRESIDENTE
TOSI

IL SEGRETARIO GENERALE
UBERTAZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il **22.3.2001** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **5.4.2001**.

Novara, **22.3.2001**

mt/

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.
FASOLO

La presente deliberazione viene trasmessa, ai sensi dell'art. 126 del T.U., al Comitato Regionale di Controllo con l'elenco n. 9 in data odierna.

Novara, **22.3.2001**

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.
FASOLO

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune del _____ al _____, trasmessa nel giorno sopraindicato al Comitato Regionale di Controllo che ne ha segnato ricevuta il _____, è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Novara, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione, posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per il periodo suindicato è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il _____

Novara, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione di Novara

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____, è stata trasmessa nel giorno sopraindicato al Comitato Regionale di Controllo che ne ha segnato ricevuta il _____. Successivamente con comunicazione in data _____ prot. n. _____ il Comitato Regionale di Controllo ha disposto di prendere atto che la deliberazione retroestesa non è più soggetta a controllo ai sensi dell'art. 126, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. Pertanto la delibera, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____.

Novara, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Comitato Regionale di Controllo in seduta del _____, atti n. _____, ha disposto di prendere atto che la deliberazione retroestesa non è più soggetta a controllo ai sensi dell'art. 126, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Novara, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

N° 236/322 di prot. Novara, il 12/04/2001
Visto nella seduta del 23/03/2001, atti n° 31 è stato
esaminato e resp. ricevuto

IL PRESIDENTE

F.to DATRINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal **22 MAR 2001** al **5 APR 2001** senza opposizioni o reclami.

Novara, **6 APR. 2001**

IL SEGRETARIO GENERALE

UBERTAZZI

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
NOVARA, il **23 MAG. 2001**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dr. Salvatore Fasolo